



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.151 del 30.07.2018

OGGETTO: Comune di Castellana Grotte / Ing Francesco Bellino- Giudizio in appello avverso sent. N 264/2011 del Tribunale di Bari- sez. Putignano. Autorizzazione alla sottoscrizione di atto transattivo senza oneri per l'Ente .

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di luglio con inizio alle ore 16.30 nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

che con deliberazione della Giunta Municipale n. 483 del 24.7.1986, vistata con presa d'atto dalla S.P.C. di Bari nella seduta del 25.7.1986 al n. 39496 veniva conferito all'Ing. Bellino Francesco l'incarico della redazione di un progetto di massima di £ 3.000.000.000 e di un progetto esecutivo di £ 1.000.000.000 per la realizzazione di un Istituto Professionale Alberghiero nel Comune di Castellana Grotte, con l'osservanza di quanto disposto nello schema di convenzione alla stessa allegato, con la condizione che il Comune restava esonerato "dalla corresponsione dei compensi professionali nel caso in cui l'opera per qualsiasi motivo, non venisse realizzata";

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.7.1987, vistata con presa d'atto dalla S.P.C. di Bari allo stesso professionista veniva: 1) esteso l'incarico relativo alla progettazione preliminare variando l'importo del progetto da £ 3.000.000.000 a £ 11.333.000.000, confermando in ogni sua parte la deliberazione di affidamento n. 483/1986 e relativa convenzione; 2) contestualmente approvato il progetto generale dell'importo complessivo di £ 11.333.000.000 e 3) contestualmente veniva incaricato l'ing. Bellino della direzione dei lavori e di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi contabili fino al collaudo; 4) incaricato il Sindaco della ricerca dei finanziamenti dell'opera;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 veniva anche approvato il progetto esecutivo – 1° stralcio – dell'importo di £ 1.000.000.000, e conferito sempre allo stesso tecnico progettista l'incarico della direzione dei lavori e di tutti gli adempimenti tecnico amministrativo-contabili fino al collaudo;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 621 del 15.7.1992 veniva conferito all'Ing. Bellino l'incarico della redazione del progetto esecutivo – 2° stralcio – per l'importo complessivo di £ 1.100.000.000 che veniva approvato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 18.9.1992;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1288 del 9.12.1994 veniva stabilito di autorizzare il progettista e l'Ing. Bellino Francesco alla redazione della perizia di variante e suppletiva senza aumento di spesa complessiva nei limiti ed alle condizioni di cui alle premesse e relative alla relazione dell'U.T.C. in data 4.11.1994;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31.5.1999 veniva stabilito di trasferire alla Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale dell'Interno del 17.12.1996, l'immobile in costruzione della nuova sede dell'Istituto Professionale Alberghiero di Stato e di impegnare la Giunta Comunale affinché, nella stipula del redigendo contratto, a sua volta impegnasse la Provincia ad assicurare sia la destinazione d'uso dell'immobile a sede dell'IPSSAR che il completamento di tutte le opere e i lavori previsti dal progetto al fine di assicurare la piena e completa funzionalità della struttura;

che il rapporto contrattuale tra le parti era contenuto nella convenzione stipulata il 27.11.1996 tra il Sindaco, *pro tempore* e l'Ing. Bellino;

che con ricorso per decreto ingiuntivo datato 22.10.2001 l'ing. Bellino chiedeva al Giudice adito di condannare l'Ente al pagamento della parcella relativa gli onorari a Lui spettanti per le prestazioni professionali innanzi indicate e pari, complessivamente, a £ 744.151.512, somma al netto degli acconti percepiti per i progetti esecutivi;

che con decreto n. 271/2001 emesso in data 14.11.2001 il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano ingiungeva, così, al Comune di Castellana Grotte, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di pagare all'Ing. Bellino Francesco, entro 40 giorni dalla data della notifica, la somma di £ 744.151.512, oltre gli interessi dal giorno 27.3.2000 e le spese della procedura monitoria, liquidate in complessive £ 3.916.600, oltre IVA e CAP come per legge, più 10% ex art. 15 T.P. fissando, altresì, il termine di 40 giorni per proporre opposizione;

che il ricorso e pedissequo decreto, venivano notificati all'Ente il 23.11.2001, ed acquisiti al protocollo il 23.11.2001 al n. 20939;

che l'Amministrazione, preso atto del parere espresso dall' Ing. Giuseppe Garofano, Capo della Ripartizione dell'U.T.C. del Comune, con delibera di Giunta Comunale n. 347 del 7.12.2001 stabiliva di resistere al predetto ricorso per mezzo dell'Avv. Mario Guglielmi, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n. 115;

che con sentenza n. 264 depositata in Cancelleria il 24.11.2011 il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.271 emesso il 14.11.2001 proposta con atto di citazione notificato il 22.12.2001 dal Comune di Castellana Grotte, nei confronti dell'Ing. Bellino Francesco, così statuiva: *“1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. condanna l'opponente al pagamento in favore del Bellino della somma di € 141.024,17 oltre la maggiorazione del 25% per l'incarico parziale ex art. 18 della tariffa degli ingegneri e degli architetti ed ogni altro accessorio di legge, ossia il 2% per contributo integrativo INARCASSA, il 4% per rivalsa contributo previdenziale INPS ed il 20% per IVA, importo totale che va maggiorato degli interessi al tasso legale dal 27 marzo 2000; 3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dei due terzi delle spese processuali, liquidati in € 5.780,004. compensa fra le parti il restante terzo delle spese processuali; 5. compensa per metà fra le parti le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 18.1.2006.”;*

che con nota datata 2.12.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 6.12.2011 al n. 22132, l'Avv. Mario Guglielmi, difensore dell'Ente, trasmetteva la nota fax dell'Avv. Semeraro nella quale venivano riportate le competenze liquidate in sentenza e i diritti successivi dovuti, nonché lo sviluppo delle somme a corrispondersi da parte del Comune all'Ing. Bellino, pari, complessivamente, ad € 290.690,43, di cui € 281.650,29 a titoli di onorari spettanti all'ing. Bellino a seguito dell'incarico conferitogli ed € 9.040,14 a titolo di rimborso dei 2/3 delle spese legali (così come statuito dal Giudice in sentenza);

che la predetta sentenza veniva notificata all'Ente, in forma esecutiva, il giorno 23.12.2011 ad istanza dell'Avv. Semeraro, in qualità di difensore dell'Ing. Bellino;

che, pertanto, al fine di evitare azioni esecutive nei confronti dell'Ente, con ulteriore aggravio di spese, con deliberazione di C.C. n. 15 del 10.2.2012 veniva riconosciuta legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza pronunciata dal Trib di Bari – Sez. Dist. di Putignano, nella controversia insorta tra il Comune di Castellana Grotte e l'Ing. Bellino Francesco;

Considerato:

che con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 27.2.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a proporre appello alla sentenza n. 264/2011 pronunciata dal Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano, nella causa contro l'Ing. Bellino Francesco, così come richiesto con nota datata 13.2.2012 prot. n. 2744 dal Presidente del Consiglio e dai consiglieri comunali nella seduta di Consiglio Comunale del 22.2.2012, per tutte le motivazioni ivi specificate;

che con determinazione n. 54 del 2.4.2012 del 1 Servizio “Segreteria Generale-Risorse Umane” veniva stabilito di affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente all'Avv. Nicola Miccolis, con studio in Castellana Grotte, Via Conversano n. 79 con relativo impegno di spesa;

che con atto di citazione in appello, notificato il 23.05.2012, il Comune di Castellana Grotte proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello adita di *“1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Comune di Castellana Grotte all'ing. Bellino per le opere non finanziate per i motivi esposti; 2) in subordine nella denegata ipotesi di rigetto della domanda avanzata dal Comune di Castellana Grotte, accertarsi l'obbligo del Comune a corrispondere all'ing. Francesco Bellino solo le somme determinate nella relazione di parte dell'ing. Garofano, pari a £ 96.199.058/€ 49.682,90; 3)*

in estremo subordine, nel caso di rigetto della precedente domanda, accertarsi l'obbligo del Comune di Castellana Grotte di corrispondere all'ing. Bellino la somma complessiva pari a £ 257.470.688/ € 132.972,51 così determinata: dalla somma indicata dal CTU ing. Donato Morea, pari a £ 394.781.665, bisogna detrarre: a) l'importo di £ 14.792.529 per gli onorari relativi al progetto di fornitura arredo per cucine e laboratori in quanto non richiesti in parcella dal ricorrente; b) la maggiorazione per incarico parziale, pari a £ 122.518.448, poiché non dovuta per espressa previsione contrattuale; 4 Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.

Che il giudizio veniva iscritto al ruolo con il n. 856/2012 di RG, affidato alla II sezione e al Consigliere Relatore Dott. Giudice Ivo.

Che con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata il 17.10.2012, l'Ing. Bellino chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello adita: “1) *in via principale, rigettare il gravame proposto dal Comune di Castellana Grotte, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto; 2) in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità e congruità delle singole voci della nota specifica presentata dall'Ing. Bellino e debitamente vistata dal competente Ordine professionale, sia per quanto riguarda l'opera prestata che per le tariffe applicate, e conseguentemente condannare l'appellante al pagamento della somma di £ 744.151.512 (€ 384.322,18), oltre alla maggiorazione del 25% per incarico parziale, interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 27.03.2000 fino al dì dell'effettivo pagamento; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare che il Comune di Castellana Grotte si è indebitamente arricchito dell'attività professionale svolta nei suoi confronti dall'ing. Bellino e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento del relativo indennizzo in favore del professionista nella misura di £ 744.151.512 (€ 384.322,18) o nella misura quantificata dal CTU o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; 4) In ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa*

RILEVATO:

che pendente il Giudizio di appello, le parti per il tramite dei rispettivi legali incaricati hanno verificato la possibilità di una conclusione in via transattiva del contenzioso (come da corrispondenza in atti in ordine alla determinazione del quantum), tenuto conto dell'aleatorietà del giudizio e vetustà dello stesso ;

Richiamata la nota del legale dell'Ente Avv. M ario Guglielmi n prot 2285 /2012;

DATO ATTO che il giudizio, adesso affidato alle cure del Consigliere relatore Giancaspro Maria Teresa, dopo una serie di rinvii per espletare il tentativo di bonario componimento è stato rinviato alla prossima udienza del 21.09.2018;

PRESO ATTO che con PEC del 21.06.2018, stante l'udienza fissata per il 22.06.2018, l'avv. Francesco Semeraro-legale dell'Ing Bellino- proponeva all'avv. Nicola Miccolis, in nome e per conto del suo assistito di definire transattivamente la causa in corso mediante rinunce reciproche delle parti a qualsiasi pretesa formulata in appello, con rinuncia al giudizio e compensazione delle spese di causa del grado di appello ;

VISTO lo schema di accordo transattivo predisposto dai legali delle parti e trasmesso al Comune unitamente alla pec del 06.07.2018 da parte dell'Avv Miccolis , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

RILEVATO che l'Amministrazione intende transigere *pro bono pacis*, senza nulla riconoscere e per mero spirito conciliativo ;

DATO ATTO che il legale del Comune Avv. Miccolis ha dato parere favorevole all'accordo transattivo (confermato con pec del 06.07.2018) vista la sopravvenuta rinuncia dell'Ing. Bellino a qualsiasi somma di danaro e vista la convenienza della transazione per l'Ente , anche in considerazione dell' alea del Giudizio ;

RITENUTO di definire il Giudizio in corso in grado di appello, avverso sent. N 264/2011 del Tribunale di Bari- sez. Putignano -Comune di Castellana Grotte / Ing Francesco Bellino mediante la sottoscrizione dell'accordo transattivo il cui schema si approva

unitamente alla presente deliberazione, vista l'aleatorietà del giudizio e considerato che la transazione non comporta onere alcuno a carico del civico bilancio per l'Ente;
Acquisito il parere favorevole così come reso sulla presente proposta dal responsabile del Settore I AA. GG. ;
Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta del responsabile del Settore IV finanziario;
Ritenuta sussistente la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

1. di prendere atto e approvare lo schema di atto transattivo- all. sub A trasmesso dai legali del Comune e di controparte con pec del 06.07.2018 , che prevede la rinuncia delle parti in causa alle reciproche pretese azionate nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 264/2011 pronunciata dal Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano e l'abbandono del giudizio in corso , senza onere alcuno a carico dell'Ente, se non quelli per la difesa legale ;
2. di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell'art 50 del TUEL alla sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui in premessa, in vista dell'udienza del 21.09.2018 ;
-autorizzare la responsabile del settore I a provvedere agli adempimenti consequenziali inclusa la liquidazione del legale del Comune Avv. Nicola Miccolis a seguito della sottoscrizione dell'atto di transazione ;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole come da parere del legale

Castellana Grotte 30.07.2018

Il Responsabile del Settore I

f.to Dott.ssa Caterina Binetti

Parere di regolarità contabile: favorevole, preso atto dell'istruttoria compiuta dal settore I proponente.

Castellana Grotte, 30.07.2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1306

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 29/08/2018 al 13/09/2018.

Castellana Grotte, 29/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **30/07/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 29/08/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone

TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da valere fra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Ing. **Francesco Bellino**, nato a Castellana Grotte (Ba), il 07.12.1949 residente a Torino, alla Via Filangeri, n. 4, (cod. fisc. BLL FNC 49T07 C134B), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Semeraro (cod. fisc. SMR FNC 59L23 F376Y),

- da una parte-

E

Il **Comune di Castellana Grotte**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Miccolis (cod. fisc. MCC NCL 78A25 C134F),

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- Con ricorso depositato in data 24.10.2001, l'ing. Francesco Bellino agiva in sede monitoria per ottenere dal Comune di Castellana Grotte il pagamento del compenso per la progettazione dei lavori relativi alla realizzazione di un Istituto Albeghiero nel predetto Comune, affidatogli con delibera di Giunta Comunale n. 483 del 21.07.1986, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 39496 del 25.07.1986 (nonché provvedimenti successivi, specificatamente indicati nel ricorso per d.i., ampliativi dell'oggetto dell'incarico) per complessive £ 744.151.512

- Pertanto, su richiesta dell'Ing. Bellino, in data 14.11.2001, il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, nella persona del G.U., Dott. Alfonso Pappalardo, emetteva il decreto ingiuntivo n. 271/01, con cui ingiungeva al Comune di Castellana Grotte, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il pagamento in favore del ricorrente della somma di £ 744.151.512, oltre alla maggiorazione del 25% per incarico parziale, interessi legali dal 27.03.2000 e spese

del procedimento liquidate in complessive £ 3.916.600, oltre IVA e C.N.P.A.I.A. come per legge, più 10% *ex art.* 15 T.P

- Con citazione notificata in data 22.12.2001, il Comune proponeva innanzi all'intestato Tribunale opposizione avverso il summenzionato decreto chiedendo la revoca dello stesso e la condanna dell'Ing. Bellino alla rifusione di tutte le spese e competenze del presente giudizio.

- Con comparsa di costituzione del 26.02.2002, si costituiva l'Ing. Bellino che, contestata la domanda attorea, ribadiva le richieste di cui al provvedimento monitorio e, in subordine, avanzava domanda *ex art.* 2041 c.c. chiedendo la condanna del Comune al pagamento della medesima somma portata dal decreto ingiuntivo opposto o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

- Svoltasi l'istruttoria del caso, il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, nella persona del G.U. Dott.ssa Marisa Attolino, con sentenza n. 246 del 23.11.2011, così provvedeva: *"1. Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna l'opponente al pagamento in favore del Bellino della somma di € 141.024,17 oltre la maggiorazione del 25% per incarico parziale ex art. 18 della tariffa degli ingegneri e degli architetti ed ogni accessorio di legge, ossia il 2% per contributo integrativo INARCASSA, il 4% per rivalsa contributo previdenziale INPS ed il 20% per I.V.A, importo totale che va maggiorato degli interessi al tasso legale dal 27.03.2000; 3. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dei due terzi delle spese processuali, liquidati in € 5.780,00 (di cui € 280,00 per esborsi, € 2.000,00 per diritti ed € 3.500,00 per onorari), oltre spese generali ex art. 14 tar. for., IVA e CPA come per legge; 4. Compensa fra le parti il restante terzo delle spese processuali; 5. Compensa per metà fra le parti le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 18 gennaio 2006"*.

- Con atto di citazione in appello, notificato il 23.05.2012, il Comune di Castellana Grotte proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo

all'Ecc.ma Corte di Appello adita di “1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Comune di Castellana Grotte all'ing. Bellino per le opere non finanziate per i motivi esposti; 2) in subordine nella denegata ipotesi di rigetto della domanda avanzata dal Comune di Castellana Grotte, accertarsi l'obbligo del Comune a corrispondere all'ing. Francesco Bellino solo le somme determinate nella relazione di parte dell'ing. Garofano, pari a £. 96.199.058/€ 49.682,90; 3) in estremo subordine, nel caso di rigetto della precedente domanda, accertarsi l'obbligo del Comune di Castellana Grotte di corrispondere all'ing. Bellino la somma complessiva pari a £. 257.470.688/ € 132.972,51 così determinata: dalla somma indicata dal CTU ing. Donato Morea, pari a £. 394.781.665, bisogna detrarre: a) l'importo di £. 14.792.529 per gli onorari relativi al progetto di fornitura arredo per cucine e laboratori in quanto non richiesti in parcella dal ricorrente; b) la maggiorazione per incarico parziale, pari a £. 122.518.448, poiché non dovuta per espressa previsione contrattuale; 4) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.

- Il giudizio veniva iscritto al ruolo con il n. 856/2012 di RG, affidato alle II sezione e al Consigliere Relatore Dott. Giudice Ivo.

- Con comparsa di costituzione risposta con appello incidentale, depositata il 17.10.2012, l'Ing. Bellino chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello adita: “1) in via principale, rigettare il gravame proposto dal Comune di Castellana Grotte, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto; 2) in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità e congruità delle singole voci della nota specifica presentata dall'Ing. Bellino e debitamente vistata dal competente Ordine professionale, sia per quanto riguarda l'opera prestata che per le tariffe applicate, e conseguentemente condannare l'appellante al pagamento della somma di £. 744.151.512 (€ 384.322,18), oltre alla maggiorazione del 25% per incarico parziale, interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 27.03.2000 fino al dì dell'effettivo pagamento; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare che il Comune di Castellana Grotte si è indebitamente arricchito dell'attività professionale svolta nei suoi confronti dall'ing. Bellino e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento del relativo indennizzo in favore del professionista nella

misura di £. 744.151.512 (€ 384.322,18) o nella misura quantificata dal CTU o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; 4) In ogni caso, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa

- Il giudizio, adesso affidato alle cure del Consigliere relatore Giancaspro Maria Teresa, dopo una serie di rinvii per espletare il tentativo di bonario componimento è stato rinviato alla prossima udienza del 21.09.2018;

- Con PEC del 21.06.2018 l'avv. Francesco Semeraro proponeva all'avv. Nicola Miccolis, in nome e per conto del suo assistito, di definire transattivamente la causa in corso mediante rinuncia reciproca (da parte del Comune all'atto di appello e da parte dell'ing. Bellino all'appello incidentale) a qualsiasi pretesa formulata in appello, con compensazione delle spese di causa;

- Con Pec del 21.06.2018 l'avv. Nicola Miccolis comunicava al Comune di Castellana Grotte la proposta transattiva inviata dall'avv. Semeraro nell'interesse dell'ing. Bellino;

- Con atto di Giunta Comunale 151 del 30.07.2018 il Comune di Castellana Grotte ha deliberato l'Autorizzazione alla sottoscrizione di atto transattivo senza oneri per l'Ente ne giudizio di appello avverso la sentenza **N 264/2011 del Tribunale di Bari- sez. Putignano**

Premesso quanto innanzi, con il presente atto le Parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente scrittura e ne condiziona l'interpretazione e l'applicazione .

2) Con la presente transazione l'ing. Bellino dichiara di rinunciare , come in effetti rinuncia, all'appello incidentale proposto nel giudizio di appello, R.G. n. 856/2012, iniziato dal Comune di Castellana Grotte; sempre per effetto dell'accordo raggiunto in data odierna, il Comune di Castellana Grotte dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutte le domande, richieste, istanze e conclusioni

formulate nel suddetto giudizio di appello. Le parti, reciprocamente, accettano le rinunce formulate. Il suddetto giudizio contrassegnato dal n. 856/2012 di RG sarà abbandonato e cancellato nelle forme di cui all'art. 309 c.p.c..

La rinuncia al presente giudizio, effettuata ed accettata da entrambe le parti, rende vincolanti per le stesse le statuizioni di cui alla sentenza n. 246 del 23.11.2011 emessa dal Tribunale di Bari sez. distaccata di Putignano, giudice dott.ssa Marisa Attollino.

3) Con la presente transazione ogni questione relativa alla progettazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'Istituto Alberghiero nel Comune di Castellana Grotte affidata all'ing. Bellino con delibera di Giunta Comunale n. 483 del 21.07.1986, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 39496 del 25.07.1986 e provvedimenti successivi si intende definitivamente risolta, per cui nessuna altra pretesa e/o richiesta relativa ai rapporti sopra menzionati potrà essere avanzata dalle parti.

4) Sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31.12.2012, n. 247 (Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense) e per autenticazione delle firme dei rispettivi assistiti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castellana Grotte , li
Ing. Francesco Bellino

Avv. Francesco Semeraro

Comune di Castella Grotte
In persona del Sindaco

Avv. Nicola Miccolis